

Legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI)

Avamprogetto

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti il rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati del ...¹
e il parere del Consiglio federale del ...²,

decreta:

I

La legge federale del 22 dicembre 1916³ sull'utilizzazione delle forze idriche è modificata come segue:

Art. 49 cpv. 1 e 1^{bis} (nuovo)

¹ Il canone annuo non può superare per chilowatt lordo 80 franchi sino a fine 2009, 100 franchi sino a fine 2014 e 110 franchi sino a fine 2019. La Confederazione può riscuotere al massimo 1 franco per chilowatt lordo per garantire i contributi di compensazione versati ai Cantoni e ai Comuni in virtù dell'articolo 22 capoversi 3–5. Nei rapporti internazionali, la Confederazione provvede affinché ogni modifica dell'aliquota massima del canone annuo sia oggetto di un corrispondente adeguamento.

^{1bis} Il Consiglio federale sottopone tempestivamente all'Assemblea federale un disegno per la fissazione delle aliquote massime del canone per il periodo dopo il 2020.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore.

1 FF 2008 ...

2 FF 2008 ...

3 RS 721.80